

1) quanto previsto al punto 9 del bando e al punto 6 del disciplinare secondo il quale: "Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da autenticazione della firma, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, del sottoscrittore dalla quale risulta l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato", trova conferma nel documento dell'A.V.C.P. "Prime indicazioni sui bandi tipo: *Assuntività delle cause di esclusione e costo del lavoro*", nel quale a pagina 23, relativamente alle modalità di sottoscrizione delle fidejussioni, viene riportato quanto segue: "Il Consiglio di Stato (n. 3365/2011), ha ritenuto legittima l'esclusione di un'impresa aggiudicataria che non aveva presentato la cauzione provvisoria autenticata con firma digitale da notario o da pubblico ufficiale, come prescritto invece da apposita clausola del bando. Anche se l'inserimento della clausola nel bando avrebbe potuto apparire illegittimo per mancanza di copertura normativa, i giudici hanno affermato invece che «l'autenticazione della sottoscrizione attribuisce certezza alla provenienza della dichiarazione e ne impedisce il disconoscimento da parte del suo autore». L'autenticazione della firma del sottoscrittore, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia (tra le quali rientra anche quella con allegazione della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità), garantisce sia la Stazione Appaltante sia l'impresa partecipante dell'autenticità e validità della fidejussione e non costituisce un onere per le imprese partecipanti né aggravio burocratico atteso le modalità di autenticazione della firma del sottoscrittore.

In riscontro alla nota prot. 178 del 14.11.2011 di codesta Associazione, pervenuta priva di firma e mezzo fax alle ore 18:46 del 14.11.2011, assunta al protocollo del Comune di Santo Stefano Quisquina al n° 8754 del 15.11.2011, con la quale sono state formulate presunte anomie in merito al bando e al disciplinare di gara per l'appalto relativo al di "RIGUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE TRA LE VIE GARIBALDI E PISACANE NEL COMUNE DI S. STEFANO QUISQUNA (AG)", premesso che non sono pervenute nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia impugnazioni al bando e al disciplinare di gara, si fa presente che quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara non ledé il fondamentale principio della *par condicio* tra i concorrenti e costituisce "lex specialis" da applicare in fase gara.

Sezione Autonoma Costruttori Edili
 ANCE CATANIA
 Prot. Nr. 557 del 21.11.2011

al sig. Sindaco
 Santo Stefano Quisquina
 e p.c. al Segretario Comunale
 SEDE

Spett.le Associazione Costruttori ANCE
 di Catania
 Viale Vittorio Veneto, 109
 95127 CATANIA

A/R
 Anticipata via Fax 095506480

OGGETTO: riscontro rilievo ANCB di Catania - chiarimenti al bando e al disciplinare di gara per l'appalto relativo ai lavori di "RIGUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE TRA LE VIE GARIBALDI E PISACANE NEL COMUNE DI S. STEFANO QUISQUNA (AG)"

Prot. n° _____ del _____
 Rilev. Prot. n° _____ del _____
 Risposta a nota del _____
 Prot. n° _____

21 NOV 2011

Comune di
 SANTO STEFANO QUISQUNA
 Provincia Regionale di Agrigento
 UFFICIO TECNICO
 Via Roma n° 142-92020 SANTO STEFANO QUISQUNA (AG)
 Tel. 0922 982595 Fax 0922 989341
 E-mail: info@comune.santostefanoquisquina.ag.it
 (cod. fisc. 80003990848)

2) In riferimento alla dichiarazione dell'Ente certificatore dal quale risulta la data dell'ultima visita ispettiva e la data programmata per la successiva visita, atteso che la stessa completa le certificazioni con i dati di cui alla richiamata richiesta, si rappresenta che questa non rientra nei casi esclusione.

3) Per quanto attiene alla riduzione della cauzione provvisoria del 50% prevista nel bando e nel disciplinare di gara per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 relativa alla categoria/categoria del lavoro da eseguire e per i quali si qualifica, si precisa che recentemente l'A.V.C.P. ha reso i seguenti pareri:

- Parere di Precontenzioso n. 157 del 09/09/2010 - rff. PRBC 138/10/L d.lgs 163/06 Artcoli 40, 75 - Codici 40.1, 75.1;
- Parere di Precontenzioso n. 156 del 09/09/2010 - rff. PRBC 137/10/L d.lgs 163/06 Artcoli 40, 75 - Codici 40.1, 75.1;
- Parere di Precontenzioso n. 155 del 09/09/2010 - rff. PRBC 136/10/L d.lgs 163/06 Artcoli 40, 75 - Codici 40.1, 75.1.

Per opportuno chiarimento si riporta la massima relativa ai suddetti pareri di precontenzioso, che integralmente sono reperibili sul sito dell'AVCP:

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ArbitrDellaAutorita/PareriDIPR_econtenzioso/

“La corrispondenza tra le lavorazioni certificate e le lavorazioni da eseguire rappresenta il presupposto per avvalersi della riduzione della cauzione. Difatti, se è vero, come affermato più volte in giurisprudenza, che non c'è una perfetta coincidenza tra le categorie della qualificazione SOA e l'attestazione di qualità aziendale, è, tuttavia, ormai jus receptum che deve esserci una corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità (cfr. TAR Campania Salerno, sez. I, sentenza n. 6538 del 14 maggio 2010; TAR Puglia Bari, sez. I, sentenza n. 1379 del 3 giugno 2009; TAR Campania Napoli, sez. I, sentenza n. 8841 del 28 giugno 2005). Solo in questo caso, infatti, la certificazione in esame è in grado di “sostituire” in parte qua la garanzia richiesta dal legislatore a tutela della Stazione Appaltante in virtù della capacità riconosciuta alla certificazione di attestare la maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell'impresa nell'esecuzione delle lavorazioni da realizzare.”

Per quanto sopra non si ritiene che debbano essere apportate rettifiche al bando di gara. Distinti saluti.

Il RUP
(Arch. Giuseppe Galluzzo)

